



Bruxelles, 26.11.2020
COM(2020) 759 final

2020/0336 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2021

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alla prevista adozione di una decisione sul bilancio 2021 della Comunità dei trasporti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Obiettivo del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (di seguito "l'accordo") è creare una Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e sviluppare la rete di trasporti tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale. L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹.

2.2. Il comitato direttivo regionale

L'articolo 24 dell'accordo istituisce il comitato direttivo regionale, che è responsabile della gestione dell'accordo e ne assicura la corretta attuazione. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. In particolare, il comitato direttivo regionale:

- a) prepara i lavori del consiglio ministeriale;
- b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;
- c) per quanto riguarda gli atti dell'UE di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I dell'accordo;
- d) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;
- e) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;
- f) stabilisce il regolamento del segretariato permanente;
- g) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;
- h) adotta il bilancio annuale della Comunità dei trasporti;
- i) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;
- j) prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;
- k) stabilisce principi generali in materia di accesso ai documenti in relazione ai documenti in possesso degli organi istituiti dall'accordo o in virtù dello stesso;
- l) adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale;

¹ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

- m) in relazione a determinati atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori.

Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3. L'atto previsto del comitato direttivo regionale

Nel 2021, nella sua prima sessione/riunione, il comitato direttivo regionale sarà chiamato ad adottare una decisione relativa al bilancio della Comunità dei trasporti per il 2021 ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è stabilire il bilancio annuale della Comunità dei trasporti per il 2021.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'accordo, il quale così recita: "Le decisioni del comitato direttivo regionale sono vincolanti per le parti contraenti. Qualora una decisione adottata dal comitato direttivo regionale richiede l'adozione di interventi di una parte contraente, quest'ultima adotta le misure necessarie e ne informa il comitato direttivo regionale."

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Il contributo al bilancio della Comunità dei trasporti figura nell'allegato V dell'accordo. La quota dell'Unione ammonta all'80 % del bilancio, mentre il restante 20 % è a carico delle parti dei Balcani occidentali.

Per il 2020, il bilancio ammontava in totale a **3 milioni di EUR**, di cui **2,4 milioni di EUR** (80 %) a carico dell'UE e **0,6 milioni di EUR** delle parti dei Balcani occidentali.

Per il 2021 è proposto di aumentare il bilancio fino a **3,525 milioni di EUR**, di cui **0,225 milioni di EUR** riportati dal bilancio 2020; l'80 % dei nuovi crediti sarà a carico dell'UE (**2,64 milioni di EUR**)² e il restante 20 % (**0,66 milioni di EUR**) delle parti dell'Europa sudorientale.

L'importo coprirà i costi di funzionamento del segretariato permanente e l'organizzazione delle riunioni dei vari organi della Comunità dei trasporti. L'aumento proposto è giustificato dalla prossima assunzione di personale supplementare, dalla frequenza più elevata prevista per le riunioni dei comitati tecnici, dall'acquisto di materiale informatico e software mancanti e dalla frequenza più elevata prevista per i viaggi del direttore e dei funzionari del segretariato permanente. Si prevede che il 2021 sarà il primo anno di normale attività del segretariato permanente: il personale dirigente e non dirigente al completo sarà presente e sarà in vigore il quadro amministrativo principale. Conformemente all'allegato I dell'accordo sulla sede tra la Comunità dei trasporti e la Serbia, il paese ospitante, ossia la Serbia, mette gratuitamente a disposizione gli uffici del segretariato permanente e alcuni dei servizi e delle attrezzature relativi a tali uffici (mobili, sicurezza, energia elettrica, acqua e pulizie).

L'adozione della decisione da parte del comitato direttivo regionale è necessaria ai fini dell'attuazione dell'accordo e del funzionamento del segretariato permanente.

² Decisione di esecuzione della Commissione del 25.6.2020, C(2020) 4356.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, il TCT.

L'atto che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. In forza dell'articolo 35 del TCT, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di adottare il bilancio della Comunità dei trasporti; tale decisione è vincolante per le parti del TCT. Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tale atto contiene elementi che incidono sulla posizione giuridica delle parti del TCT e quindi anche dell'Unione. Si deve pertanto considerare che esso abbia effetti giuridici. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del TCT. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti. Tali elementi sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, le decisioni del comitato direttivo regionale devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2021

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione conformemente alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio⁴. Il 4 marzo 2019 è stato approvato a nome dell'Unione mediante la decisione (UE) 2019/392 del Consiglio⁵. È entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (2) A norma dell'articolo 35 dell'accordo, ogni anno il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti ("comitato direttivo") adotta il bilancio della Comunità dei trasporti. In forza dello stesso articolo, il comitato direttivo ha il potere di adottare decisioni in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio.
- (3) Nella riunione del dicembre 2020 il comitato direttivo è chiamato ad adottare una decisione relativa al bilancio della Comunità dei trasporti per il 2021; qualora il punto non fosse affrontato nel corso di tale riunione, l'adozione sarebbe inserita nell'ordine del giorno della prossima riunione.
- (4) Il bilancio proposto della Comunità dei trasporti per il 2021 è necessario per il corretto funzionamento degli organi della Comunità dei trasporti. Esso copre i costi relativi alle risorse umane, ai viaggi, alle attrezzature informatiche e ai software, nonché le spese operative quali studi, assistenza tecnica e organizzazione di conferenze e riunioni.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo, poiché tale decisione è necessaria per il funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e avrà effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

⁴ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

⁵ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda il bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2021 deve basarsi sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*